

NORMEETRIBUTI

IN EDICOLA COI

11 Sole 24 ORE

Pubblico impiego. Negli enti virtuosi sale al 18% il tetto dei dirigenti assumibili Pag. 31

Consiglio di Stato. Il contribuente può accedere alla denuncia del Fisco Pag. 31 Scadenze, Dal 1°



Contenzioso. Gli stabilimenti balneari pagano la Tarsu solo per i mesi estivi Pag. 31

www.ilsole24ore.com/norme

Mercoledì 24 Agosto 2011

al 15 settembre Pag. 29-30

Immobili. Dopo l'entrata in vigore del decreto sviluppo le cessioni di volumetria sono trascrivibili nei registri Cubatura in libera vendita

Superato il sistema delle servitù ora diventa possibile un vero mercato

Emanuele Lucchini Guastalla

La vendita della "cubatura" (detta anche volumetria) non dovrebbe più essere un problema, da quando il Dl Sviluppo (articolo 5, comma 3) ha sancito che sono trascrivibili nei registri immobiliari «i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche a essi relative».

Se dunque Tizio e Caio sono

IN MUNICIPIO

Al Comune spetta l'ultima parola per lo sfruttamento degli indici: un vincolo di altezza può bloccare la sopraelevazione

proprietari di due terreni (anche non confinanti) e su quello di Caio sono edificabili 900 metri cubi, Caio può ad esempio limitare la propria costruzione a 700 metri cubi e vendere o donare i 200 metri cubi residui a Tizio il quale, con il permesso del Comune, potrà sfruttarli sul proprio fondo. Chiunque comprerà il lotto dal quale la volumetria è stata "prelevata" sarà quindi reso avvertito, dalla lettura dei registri immobiliari, che si tratta di un fondo a capacità edificatoria nulla o ridotta.

questione sdogana, sotto il profilo civilistico, la fattibilità concreta della pianificazione urbanistica impostata sul principio della cosiddetta "perequazione": con questo sistema, in sintesi, viene impresso a ogni metro quadrato di territorio comunale, senza distinzioni, un indice volumetrico standard, di modo che il proprietario del fondo che sia destinato a non essere edificato (perché ad esempio è un'area di uso pubblico o a verde) possa cedere la sua virtuale edificabilità a quel proprietario cui invece la pianificazione comunale consente di costruire. Realizzando in tal modo una completa equiparazione tra cittadini beneficiati dai "retini" del pianificatore comunale e cittadini invece titolari di fondi privi di capacità edificatoria. In concreto, però, l'acquirente potrà usare la volumetria se gli strumenti urbanistici comunali lo consentono: dove ci sono vincoli legati, per esempio, all'altezza degli edifici, una sopraelevazione potrebbe essere impossibile.

Prima del Dl Sviluppo, al risultato pratico di trasferire la cubatura da un fondo all'altro si giungeva mediante vari escamotage: quello più praticato era la costituzione di una servitù, mediante la quale veniva individuato come «fondo servente» quello gravato da un vincolo di inedificabilità (e cioè con il vincolo di non ospitare costruzioni di volumetria corrispondente a quella «ceduta») e come «fondo dominante» quello che ac-Più in generale, la norma in quisiva la capacità volumetri-

Prima e dopo il provvedimento



01 | LA SERVITÙ Prima del Dl 70/2011, per "cedere" i diritti edificatori si usava costituire una servitù a carico del «fondo servente» (cioè quello che aveva i diritti era gravato da un vincolo di inedificabilità) e a vantaggio del «fondo dominante», cioè quello, confinante, che acquisiva la capacità volumetrica che il fondo servente non avebbe potuto usare La servitù veniva trascritta nei Registri immobiliari, stabilizzando così il diritto

02 | LE NUOVE REGOLE

La nuova norma è ispirata al principio della perequazione: per ogni metro quadrato di territorio comunale c'è un indice volumetrico standard liberamente cedibile da parte del proprietario del fondo che non può essere edificato a quel proprietario cui invece la pianificazione comunale consente di costruire ma ha già esaurito la sua volumetria. In concreto, però, l'acquirente potrà usare la volumetria solo se gli strumenti urbanistici

comunali lo consentono

ca inibita al fondo servente.

Con la costituzione della servitù si riusciva quindi a rendere pubblico, mediante la trascrizione nei Registri immobiliari, il fatto che chiunque avesse poi comprato il fondo servente avrebbe acquisito un'area priva di capacità edificatoria (quella in teoria che gli sarebbe spettata in ragione della sua superficie) e che chiunque avesse invece comprato il fondo dominante avrebbe avuto a disposizione un'area dotata, oltre che della capacità volumetrica «propria» (vale a dire quella derivante dalla propria estensione), anche della capacità volumetrica «derivata» dal fondo servente, il tutto ovviamente previo beneplacito comunale circa la possibilità di usare questa volumetria nel fondo dominante.

Oggi si aprono scenari prima impensabili: la volumetria acquisita non deve essere legata da subito a un fondo specifico ma può restare in sospeso sino a quando il proprietario non abbia deciso quale sia il fondo nel quale sfruttarla concretamente. Non è quindi inimmaginabile uno scenario nel quale, qualora le transazioni aventi a oggetto la volumetria si facessero frequenti, si formi un vero e proprio "borsino" della volumetria, magari regolamentato, dove si possano incontrare finanzieri, intenzionati a investire in diritti volumetrici, e costruttori alla ricerca di volumetria per i propri interventi edificatori.

Infine, finora non si è parlato di imposta catastale. A norme e

E. L. G.

ipotecabili Non esiste più il proble-

ma di "cosa sia" la cubatura sotto il profilo giuridico e, di conseguenza, neppure sotto il profilo della contrattazione che abbia a oggetto il trasferimento della volumetria da un fondo a un altro fondo: il Dl Sviluppo mette infatti la parola fine alla pluridecennale discussione sul tema della qualificazione giuridica della cubatura, e quindi dell'impostazione dei contratti che vengono redatti per permettere di sfruttare altrove la capacità edificatoria di cui un dato fondo sarebbe "dotato" per effetto sia della sua estensione superficiaria che delle previsioni della pianificazione urbanistica comunale.

Le prospettive

edificatori

I volumi

saranno

Potendosi ora trascrivere nei registri immobiliari i contratti che hanno a oggetto il volume edificatorio, si riconosce che la cubatura è un «bene» (evidentemente da collocare nella categoria dei beni immateriali, gli intangible assets, come il marchio, il know-how, la griffe, il software eccetera) e che, come tale, ai sensi dell'articolo 810 del Codice civile, essa può «formare oggetto di diritti».

Inoltre, in conseguenza del fatto che la volumetria può essere oggetto di un contratto e che, con ciò, essa diventa un vero e proprio «bene» (di natura probabilmente «immobiliare», anche se intangibile), non sembra lontano il giorno in cui la volumetria possa essere concessa in ipoteca, a garanzia del finanziamento che il suo proprietario (sia esso un costruttore oppure un "immagazzinatore" di cubatura) richieda a una banca. Insomma, scenari fino a ieri impercorribili e che oggi appaiono veramente a portata di mano, a servizio di un'urbanistica più ordinata, equa

e trasparente.

E. L. G. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa fantasma regolarizzata ma da demolire

di Saverio Fossati

Il danno & la beffa

nelle tenebre. Dopo ⊿averla fatta emergere con spesa e fatica, un proprietario della provincia di Trento si è visto recapitare dal Comune l'ordine di demolizione. Perché il fabbricato era senza licenza. L'unica via, per il malcapitato che ha raccontato la sua storia al Sole 24 Ore, è tentare prima l'autotutela e poi il ricorso al Tar, facendosi scudo di una legge provinciale che autorizza i capanni per gli attrezzi di modeste dimensioni senza permesso di costruire. Ma naturalmente ci vorranno altri soldi. E, se va storta, demolizione a proprie spese. Questo è probabilmente

a casa fantasma torna

uno dei primissimi casi di azione del Comune nei confronti delle case fantasma regolarizzate dal punto di vista fiscale. Come era emerso sin dai primi passi della normativa che metteva alle strette i fabbricati non dichiarati al Catasto (il termine per dichiararli è scaduto il 2 maggio), per tutte queste costruzioni si sarebbe posto il problema urbanistico. E dato che, come ampiamente previsto dal Sole 24 Ore, molte case fantasma sono irregolari dal punto di vista edilizio, chi non è sicuro dell'esito comunale della faccenda rischia grosso.

La mega operazione dell'emersione dei fabbricati non denunciati al Catasto si è ormai conclusa, con la denuncia spontanea di quasi 600mila unità immobiliari. Altrettante, stime alla mano, restano da fare emergere e proprio a questo si stanno dedicano i tecnici dell'agenzia del Territorio con l'aiuto dei geometri e di altri professionisti del settore.

Proprio in questa seconda fase scoppierà il problema: chi ha denunciato la casa nei termini si trovava probabilmente in una situazione di semiregolarità, con possibilità di chiedere il permesso di costruire in sanatoria (perché l'immobile avrebbe comunque potuto essere costruito) e chiudere così la partita. Anche se il caso del lettore di Trento è indicativo del fatto che molti

non hanno neppure pensato ai problemi edilizi di immobili che erano indisturbati da decenni. E invece la regolarizzazione fiscale ha provocato un effetto domino, perché ai Comuni è stata data a suo tempo comunicazione delle «particelle» (cioè appezzamenti di terreno) dove erano stati rilevati fabbricati non risultanti al Catasto. E ora sono arrivate le comunicazioni degli immobili che hanno ricevuto rendita e identificativi catastali. Difficile far finta di nulla. Tanto più che la soluzione del condono edilizio per queste situazioni è rimasta nel cassetto. Ma chissà: con 2mila euro a edificio arriverebbero almeno un miliardo di entrate. Che potrebbero far gola a chi sta correggendo la manovra di Ferragosto.

Il Comune trentino del nostro lettore ha fatto così la verifica: per quel deposito di attrezzi, alto poco più di due metri, che al Catasto ormai risulta, non era stata chiesta la licenza edilizia. Quindi, va demolito, con danno e beffa di chi avrebbe voluto pagare le tasse. Già, perché adesso, dopo la demolizione, si dovrà chiedere la cancellazione in Catasto per evitare, almeno, di versare l'Ici su un edificio che non c'è più.

Risultato: il contribuente ha speso qualche centinaia di euro in pratiche burocratiche e ha perso il capanno, e il Comune non incasserà l'Ici.



Casa fantasma

 Si tratta degli edifici che non risultavano al Catasto: sono stati scoperti, con una complessa operazione, sovrapponendo le fotografie aeree alle mappe catastali. Quindi è stato reso pubblico l'elenco delle particelle con fabbricati fuori mappa ed è stato concesso di dichiararli entro il 2 maggio (pagando però tasse e sanzioni). Ora è in corso il rilevamento di quanto non ancora dichiarato.

Assimilazione alle aree edificabili

Trattamento fiscale. Poco praticabile l'idea di considerare l'oggetto dei contratti estraneo al mondo del mattone

tria ottiene, dal Dl Sviluppo, una definitiva legittimazione tratto avente a oggetto la cessotto il profilo civilistico, rimane invece aperto il cantiere della fiscalità applicabile a questi

contratti. non imprenditore, e quindi di registro, appare poco prati- nei registri immobiliari. cabile l'idea che il fisco possa qualificare la volumetria, in la cessione dei diritti volumetriquanto entità non tangibile, in ci sia equiparata a quella di area comma 1, lettera b), del Tuir. termini non immobiliari. Se in-

sione dei beni immobili, il consione di cubatura a titolo oneroso sarebbe da tassare con l'ali-9 della Tariffa, parte prima, al-Se ci si pone dunque sotto il legata al Dpr 131/1986), cui agprofilo della cessione della vogiungere un'inevitabile aliquo lumetria a opera di un soggetto ta del 2 per cento a titolo di imposta ipotecaria per effettuare dell'applicazione dell'imposta la pubblicazione del contratto

C'è invece da aspettarsi che edificabile e quindi sia da tassa-

(base imponibile è il prezzo delfosse la strada da percorrere, bivenditore sarà probabilmente avente causa. applicabile, ai fini Irpef, la tassazione per «le plusvalenze realiz- cessione onerosa della volume- tria impoverita). Certo è che, se zate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione», di cui all'articolo 68,

Se poi si pensa a una donaziofatti fosse percorribile la stra- re con l'aliquota dell'8 per cen- ne della volumetria o a una sua ternatività, alle imposte di regida di non equiparare il tratta- to (articolo 1, comma 1, della Ta- trasmissione mortis causa, la stro e ipotecaria nella misura mento fiscale della cessione di riffa), cui aggiungere il solito 2 natura del diritto ceduto in que-

Se la cessione di volume- volumetria a quello della ces- per cento di imposta ipotecaria sto caso non viene in considerazione, perché la tassazione dei la cessione o, se maggiore, il suo trasferimenti gratuiti non dipiù elevato valore). Se questa pende dalla natura dei beni trasferiti ma dal rapporto familiaquota del 3 per cento (articolo sogna anche considerare che al re esistente o meno tra dante e tria estata estratta, per dare con-Passando poi al caso della

> prenditore, e volendo anche to, oltre, per il principio di al-

regolamenti vigenti, infatti, la cessione della volumetria non dovrebbe rilevare nella banca dati del Catasto anche se, in effetti, una soluzione del genere sarebbe oltremodo auspicabile (per esempio, rinumerando il mappale dal quale la volumecreta evidenza al fatto che si tratta di un mappale a volumetria da parte di un soggetto im- manca una movimentazione dei registri catastali, nessuna qui ragionare in termini di imposta è ovviamente dovuta; equiparazione di questa fattis- al contrario, sarebbe da applicapecie a quella dell'area edifica- rel'1 per cento del valore vendubile, si avrebbe l'applicazione to, se il cedente è un privato, opdell'aliquota Iva del 20 per cenpure l'imposta fissa di 168 euro se il cedente è un'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASTER 3 ABREVE 3

1999-2012: LA FORMAZIONE CHE NASCE DALLA PROFESSIONE

Da 13 anni, ogni anno, rispondiamo alle reali esigenze di oltre 7.500 professionisti Da 13 anni un selezionato pool di Esperti costruisce un percorso ad hoc per una formazione innovativa Da 13 anni sviluppiamo contenuti pratico-operativi per risposte immediatamente applicabili

